

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE PER GLI AMMINISTRATORI RELATIVE A MISSIONI ISTITUZIONALI

(Testo vigente ripubblicato a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 23/09/2013)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori del Comune di Corciano in relazione al disposto dell'art.84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come integralmente sostituito dall'art.2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Art. 2 – Missioni che danno diritto al rimborso

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori, di cui all'art. 77 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.

Art. 3 – Autorizzazioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate. L'autorizzazione deve indicare la finalità della missione, i giorni di missione e la località di trasferta, nonché l'eventuale autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio.
2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio, i quali dovranno compilare apposito modulo recante le indicazioni di cui al comma 1.
5. Il Responsabile del Servizio competente deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 – Individuazione delle missioni

1. Costituisce missione, che sia stata preventivamente autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del capoluogo del Comune dove ha sede l'ente direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione Comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
2. Costituisce, altresì missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.
3. Le missioni, debitamente autorizzate, in nome e per conto dell'Ente, sono effettuate servendosi prioritariamente dei mezzi di servizio di proprietà comunale, oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico.

4. L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi di proprietà comunale ovvero qualora l'utilizzo dello stesso risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione stessa.

Art. 5 – Trattamento di missione

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dal presente regolamento, nonché il rimborso delle altre spese di soggiorno nella misura effettivamente sostenuta e documentata nel limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. del 03/11/2011, nonché dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del D.L. n. 138 del 13/08/2011, in particolare dall'art. 18.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Per le missioni all'estero si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1. del presente articolo.

Art. 6 – Rimborso delle spese di viaggio

1. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali nelle ipotesi di spostamenti effettuati con mezzi di servizio di proprietà comunale o con mezzi del trasporto pubblico, in ragione del proprio mandato e previa autorizzazione, fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente di appartenenza e di trasferimenti effettuati, limitatamente agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente di appartenenza, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, compete esclusivamente dietro presentazione della documentazione inerente.
2. All'amministratore locale autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio spetta un indennizzo corrispondente alla somma che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici.

Art. 7 – Modalità di liquidazione delle spese

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.